

# XI COMMISSIONE PERMANENTE

## (Lavoro pubblico e privato)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2008. C. 2632 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2009. C. 2633 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza). (Relazione alla V Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e conclusione – Relazioni favorevoli*) ..... 155

#### SEDE REFERENTE:

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Testo unificato C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 158

ALLEGATO 1 (Emendamenti e articoli aggiuntivi) ..... 163

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. Testo unificato C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomio, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisicchio (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 158

ALLEGATO 2 (Emendamenti) ..... 170

#### RISOLUZIONI:

7-00146 Bellanova: Profili di doppio assoggettamento alla contribuzione previdenziale (*Discussione e rinvio*) ..... 161

ALLEGATO 3 (Nuova versione della risoluzione) ..... 172

7-00175 Bellanova: Modalità di trasferimento all'INPS di personale scolastico (*Discussione e rinvio*) ..... 162

ALLEGATO 4 (Nuova versione della risoluzione) ..... 174

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 162

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 luglio 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2008. C. 2632 Governo, approvato dal Senato.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2009.**

**C. 2633 Governo, approvato dal Senato.**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.**

**Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).**

(Relazione alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e conclusione – Relazioni favorevoli).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che non sono pervenuti emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2633.

Avverte, inoltre, che il relatore propone di riferire favorevolmente alla V Commissione sul disegno di legge recante rendiconto generale dello Stato per l'anno finanziario 2008, nonché sul disegno di legge recante assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2009, con riferimento alle parti di competenza della XI Commissione.

Paola PELINO (Pdl), *relatore*, ribadisce la proposta di riferire favorevolmente alla V Commissione sui disegni di legge in esame, considerati anche i dati positivi che si registrano nei documenti di bilancio relativi al rendiconto e all'assestamento, soprattutto per quanto concerne le politiche del lavoro, di fondamentale interesse per la XI Commissione.

Cesare DAMIANO (PD) intende esporre le ragioni che inducono il suo gruppo a valutare negativamente i disegni di legge in esame e, dunque, a votare contro le proposte di relazioni favorevoli formulate dal relatore. In particolare, osserva che i dati contenuti nell'assestamento di bilancio registrano un enorme scostamento rispetto alle previsioni e dimostrano inequivocabilmente le difficoltà in cui versano famiglie e imprese italiane, nonché il sostanziale

fallimento degli obiettivi di politica economica del Governo Berlusconi. Ritiene, infatti, che non si possa parlare, come ha fatto il Ministro dell'economia e delle finanze, di sostanziale tenuta dei conti pubblici, in presenza di un crollo delle entrate pari a 32 miliardi di euro e di un peggioramento del saldo netto da finanziare pari a 37 miliardi di euro: la finanza – a suo avviso – non è affatto sotto controllo, mentre le preoccupazioni espresse sul territorio dalle associazioni di categoria, dal mondo del lavoro e, più in generale, le cifre catastrofiche registrate da tutti gli organismi internazionali, dalla Banca d'Italia e, da ultimo, dal CNEL, dimostrano l'inadeguatezza delle misure di politica economica varate dall'Esecutivo.

Rileva che oggi si dimostra la correttezza delle misure proposte dal Partito democratico – non ascoltate da Governo e maggioranza – imperniate su una spesa anticiclica dell'ordine di un punto percentuale di PIL, allo scopo di restituire potere di acquisto a lavoratori e pensionati. Al contrario, fa notare che le misure del Governo sono sempre state « a saldo zero » e contrarie al prevalente interesse del Paese, perché hanno determinato tagli all'istruzione e ai finanziamenti della ricerca realizzata dalle imprese. Segnala, quindi, che – senza un cambio di passo, che ancora non si intravede – superata la crisi l'Italia si troverà più fragile ed esposta alla concorrenza internazionale. Dopo avere ribadito che il suo gruppo aveva formulato specifiche proposte per cambiare il segno della manovra, fa notare che la legge di bilancio fissa il saldo netto da finanziare in 32,7 miliardi di euro, mentre adesso, con l'assestamento, il saldo netto da finanziare passa a 69,9 miliardi di euro: a suo giudizio, ciò equivale a dire che vi sarebbe un aumento più che doppio del saldo netto da finanziare rispetto alla legge di bilancio in vigore, senza contare il peggioramento « secco » dell'avanzo primario e la notevole crescita del debito (pari a circa 2 punti percentuali). Sottolinea, inoltre, che il disegno di legge di assestamento non registra soltanto le minori entrate determinate dall'andamento ma-

croeconomico, ma dispone anche maggiori spese discrezionali, per almeno un punto di prodotto interno lordo, generando, a suo avviso, una macroscopica violazione della legge n. 468 del 1978.

Si sofferma, quindi, sulle politiche per il Meridione, osservando come il decreto-legge n. 185 del 2008 obblighi ad iscrivere in bilancio il fondo strategico per il Paese, che il Governo ha quantificato in 9 miliardi, finanziato con i fondi FAS, mentre nel disegno di legge di assestamento non vi è alcuna traccia di tale finanziamento, perché – in caso contrario – bisognerebbe dire al Sud che, con i soldi ad esso destinati, è stata pagata la ricostruzione « post-terremoto », ed altro ancora, lasciando il Mezzogiorno abbandonato come sempre. Rileva, da ultimo, che nel parere espresso dalla Commissione Lavoro del Senato si legge che, come risulta dal disegno di legge relativo al rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2008, la dotazione di residui passivi è pari a 8.070,9 milioni di euro, con un importo superiore di 1.272,8 milioni rispetto alla stima effettuata dalla legge di bilancio iniziale: tale dato, a suo avviso, registra un'incapacità totale di spesa.

In conclusione, ribadisce il voto contrario del suo gruppo rispetto alle proposte di relazioni favorevoli del relatore.

Giovanni PALADINI (IdV), nel condividere pienamente le considerazioni testé espresse dal deputato Damiano, intende manifestare il dissenso del suo gruppo sui provvedimenti di natura finanziaria in discussione, dai quali emerge in modo chiaro l'inefficacia della politica economica del Governo, che giudica inadeguata nell'azione di sostegno alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese. Nel sottolineare che il Governo, invece di arginare la perdita di potere d'acquisto dei redditi da lavoro e delle pensioni, ha adottato provvedimenti inopportuni, determinando altresì un aumento della pressione fiscale e del debito pubblico, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di riferire favorevolmente alla V Commis-

sione sui disegni di legge in esame, formulata dal relatore.

Teresio DELFINO (UdC) ritiene che, contrariamente a quanto avvenuto in passato, il suo gruppo non possa esimersi dall'esprimere la propria contrarietà rispetto ai provvedimenti in esame, che, a dispetto della loro natura prevalentemente contabile, rivelano elementi di merito inequivocabili, che testimoniano il deficitario indirizzo seguito dal Governo nella propria azione politica. Dopo aver evidenziato lo scarto evidente registrato dal consuntivo tra gli impegni finanziari assunti per la parte di spesa corrente e quelli assunti per il conto capitale, a testimonianza di un quadro finanziario in evidente squilibrio, si sofferma sulla parte della relazione introduttiva svolta ieri dal relatore, che fa riferimento ai rilievi sollevati dalla Corte dei conti nell'ambito della relazione annuale sul rendiconto generale 2007, dai quali emergerebbe, a suo avviso, un ridimensionamento delle risorse stanziato dal Governo per le politiche del lavoro. Ricorda, dunque, che il Governo, in parte giustificato dalla necessità di operare in un mutato quadro economico e sociale, ha assunto in questa legislatura iniziative improduttive e mai indirizzate alle categorie più bisognose, come le famiglie, per le quali ha previsto lo stanziamento di risorse irrisorie, tese a finanziare misure assolutamente insufficienti come la *social card* (beneficio di cui, per le complesse modalità di attuazione, in pochi hanno potuto usufruire).

In conclusione, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta del relatore di riferire favorevolmente alla Commissione di merito sui disegni di legge in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante rendiconto generale dello Stato per l'anno finanziario 2008. Approva altresì, con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante assestamento del bilancio dello

Stato per l'anno finanziario 2009, con riferimento, rispettivamente, alla Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza) e alla Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza). Delibera, quindi, di nominare il deputato Pelino quale relatore presso la V Commissione.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 29 luglio 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.**

**Testo unificato C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 21 luglio 2009.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al testo unificato delle proposte di legge in esame, adottato come testo base per il seguito dell'esame in sede referente (*vedi allegato 1*). In proposito, fa peraltro presente che – anche a seguito di un'esplicita richiesta formulata dal dicastero delle infrastrutture e dei trasporti – è stata segnalata l'opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti su taluni profili del provvedimento, che investono in particolare le competenze delle capitanerie di porto; per tale ragione, propone di rinviare alla ripresa dei lavori

parlamentari, dopo la prevista pausa estiva, l'esame degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi presentati, restando inteso che il relatore potrà nel frattempo valutare l'eventuale predisposizione di ulteriori proposte emendative, dirette ad intervenire sui predetti profili.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.**

**Testo unificato C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiaco, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisicchio.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che sono stati presentati emendamenti al nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame, adottato come testo base per il seguito dell'esame in sede referente (*vedi allegato 2*).

Teresio DELFINO (UdC), *relatore*, con riferimento agli emendamenti presentati, intende preliminarmente soffermarsi, in particolare, sulle proposte di modifica a prima firma del deputato Cazzola, che ritiene possano incidere in maniera significativa sul testo unificato adottato dalla Commissione come testo base, rischiando di alterarne in misura rilevante il senso complessivo e di restringere eccessivamente i requisiti richiesti per l'accesso al beneficio, secondo quanto previsto dal provvedimento medesimo. Pertanto, pur comprendendo lo spirito con il quale ha agito il presentatore degli emendamenti – teso ad un ridimensionamento dell'onere

finanziario recato dal provvedimento — osserva che le sue proposte emendative intervengono su punti già ampiamente discussi e approfonditi, sui quali, peraltro, ritiene che si sia addivenuti, in sede di Comitato ristretto, ad un accettabile compromesso tra l'esigenza di offrire una adeguata risposta ai familiari delle persone disabili e la necessità di garantire un equilibrio tendenziale dei dati di finanza pubblica. Per tali ragioni, invita il deputato Cazzola a ritirare i suoi emendamenti e a valutare la possibilità di dare seguito alla propria iniziativa politica in altre sedi, eventualmente utilizzando differenti strumenti di natura parlamentare. Esprime, poi, parere favorevole sull'emendamento Saltamartini 1.6, che si pone il condivisibile obiettivo di ampliare lo spettro di applicazione del comma 6 dell'articolo 1.

Auspica, in conclusione, che si possa giungere senza ulteriori indugi all'approvazione definitiva di un testo di legge che giudica essenziale per dare sollievo alle numerose famiglie chiamate ad un oneroso lavoro di sostegno nei confronti di persone non autosufficienti, osservando che tale prospettiva rappresenta una grande occasione, da non perdere, grazie alla quale il Parlamento potrà rivendicare in pieno la propria funzione decidente.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI fa notare che il Governo non può che prendere atto del lavoro sinora svolto dalla Commissione, dichiarando la propria disponibilità a continuare a ragionare sull'individuazione di possibili soluzioni finalizzate al raggiungimento di un obiettivo estremamente significativo sotto il profilo sociale. Ricorda, peraltro, che la base di partenza del lavoro della Commissione è stato un primo testo unificato delle proposte di legge in esame, che ha posto rilevanti questioni di quantificazione finanziaria dei relativi oneri, come emerge dall'attenta analisi svolta in sede tecnica. Prende atto, in ogni caso, che la Commissione — dopo avere effettuato una serie di audizioni informali e avere riformulato il testo del provvedimento — prospetta ora un intervento che appare, ad una prima

valutazione, maggiormente sostenibile, sebbene sia necessario che gli aspetti di carattere finanziario vengano esaminati anche nelle altre sedi competenti e, in particolare, nell'ambito della V Commissione (Bilancio).

Per le ragioni esposte, invita il deputato Cazzola a ritirare gli emendamenti presentati, i quali — proprio perché rispondono all'esigenza di ricondurre a livelli di maggiore sostenibilità le dimensioni finanziarie del provvedimento — potranno semmai essere riproposti qualora emergessero criticità dal parere che dovrà esprimere la stessa Commissione Bilancio. Pertanto, rileva che il Governo si limita ad una sorta di richiesta di « ritiro temporaneo » dei citati emendamenti, in attesa delle valutazioni che svolgerà la predetta Commissione sui profili di copertura finanziaria.

Esprime, infine, un parere favorevole sull'emendamento Saltamartini 1.6.

Giuliano CAZZOLA (Pdl), pur dichiarando di non voler « guastare » il clima di sostanziale condivisione in cui sembra svolgersi l'esame del testo unificato in titolo, intende ribadire il proprio giudizio complessivo sul provvedimento, il cui contenuto reputa profondamente sbagliato. Ritiene, infatti, incomprensibile che si possa ipotizzare di mandare in pensione a cinquantatré anni un'ampia categoria di lavoratori, peraltro con requisiti contributivi più elevati rispetto alla legislazione vigente, essendo previsto il versamento di almeno venticinque anni di contributi previdenziali, laddove il regime ordinario ne richiede — in via quasi generalizzata — soltanto venti. Allo stesso tempo, dichiara di non condividere l'elevato livello di contribuzione figurativa riconosciuto ai beneficiari del provvedimento, che può andare da un minimo di quattro ad un massimo di sei anni totali.

Per le ragioni esposte, avverte che non voterà mai a favore di una tale proposta legislativa; in ogni caso, preso atto dell'invito formulato dal relatore e dal rappresentante del Governo, dichiara l'intenzione di ritirare i propri emendamenti, pur esprimendo talune perplessità sulle moda-

lità con le quali è stata prospettata l'eventuale ripresentazione degli stessi in una successiva fase di esame del provvedimento, che prefigurano una procedura che ritiene piuttosto anomala.

Silvano MOFFA, *presidente*, ringrazia il deputato Cazzola per avere accolto l'invito al ritiro dei suoi emendamenti, in tal modo consentendo alla Commissione di procedere speditamente nell'esame del provvedimento. Riguardo all'ipotesi prospettata dal rappresentante del Governo, peraltro, rileva che essa non configura alcuna procedura anomala: infatti, considerato che — una volta concluso l'esame degli emendamenti — il testo risultante sarà inviato alle Commissioni competenti per l'acquisizione dei prescritti pareri, sarà successivamente possibile, per la XI Commissione, prendere atto dei rilievi formulati, in particolare, dalla V Commissione sui profili di copertura finanziaria e, di conseguenza, sarà nella facoltà del proponente — nell'ipotesi in cui la stessa V Commissione dovesse valutare in termini problematici il testo unificato — ripresentare le proposte emendative oggi ritirate.

Amalia SCHIRRU (PD) ritiene che le proposte emendative presentate dal deputato Cazzola siano contrarie allo spirito della proposta normativa in esame, che è tesa a fornire un aiuto sostanziale alle famiglie sulle quali grava il pesante onere del lavoro di cura nei confronti delle persone disabili. Tali proposte emendative, a suo avviso, non tengono conto delle reali difficoltà cui vanno incontro queste categorie sociali, dal momento che prevedono una ingiustificata restrizione dei requisiti di accesso al prepensionamento, soprattutto in relazione ai limiti di età, nonché un'attenuazione significativa dell'impatto favorevole dei benefici stessi, che vengono posti tra di loro in alternativa. Ritiene che vada, al contrario, valorizzato al massimo lo sforzo compiuto dalla Commissione al fine di andare incontro alle esigenze di sostenibilità finanziaria prospettate dalla stessa relazione tecnica, che giudica peraltro assai controversa. Ritiene, inoltre,

contraddittorio che la maggioranza, da un lato, pretenda il rigore finanziario dinanzi ad un provvedimento che si propone di riconoscere un beneficio previdenziale a categorie sociali particolarmente svantaggiate e, dall'altro, non esprima alcuna obiezione di fronte ad altri provvedimenti di recente assunti dal Governo, che impongono ad alcune categorie di lavoratori della pubblica amministrazione di andare in pensione in netto anticipo, nonostante questi ultimi intendano continuare a prestare il proprio servizio.

Nel ritenere, pertanto, che la Commissione debba andare fino in fondo nella propria iniziativa legislativa, riconoscendo il rilevante ruolo svolto, in particolare, dalle donne — in luogo dello Stato — in seno alle famiglie con figli disabili, manifesta il proprio compiacimento per il ritiro degli emendamenti a prima firma del deputato Cazzola, avvertendo, inoltre, che il suo gruppo voterà a favore dell'emendamento Saltamartini 1.6.

Luigi BOBBA (PD) fa notare che il deputato Cazzola — verso il quale intende esprimere un sentimento di stima e rispetto — ha testé manifestato, con molta determinazione e chiarezza, l'intenzione di votare in ogni caso contro il provvedimento in esame; ciò fa presumere, a suo avviso, che la sua valutazione negativa permarrà anche a prescindere da quanto potrebbe emergere dalla ulteriore verifica tecnica sui profili di natura finanziaria del testo unificato, in tal modo rendendo inutile, di fatto, una procedura di possibile ripresentazione degli emendamenti appena ritirati, che giudica poco comprensibile.

Giuliano CAZZOLA (PdL), intervenendo per una precisazione, osserva che in precedenza ha preannunciato esclusivamente l'intenzione di non votare a favore dell'attuale versione del testo unificato — indicando gli specifici punti che non reputa condivisibili — ma non ha mai detto di essere pregiudizialmente contrario alle finalità di un tale provvedimento normativo. Del resto, fa notare che il solo fatto di avere presentato apposite proposte emen-

dativo finalizzate al miglioramento del testo – lungi dal configurare la volontà di impedire l'approvazione del provvedimento da parte della Commissione – testimonia soltanto l'intenzione di giungere ad un intervento più efficace per le famiglie e più sostenibile per il bilancio dello Stato.

Ivano MIGLIOLI (PD), pur riconoscendo l'onestà intellettuale del deputato Cazzola, fa notare che egli – pur nell'ambito di una procedura non propriamente rituale – ha ormai optato per il ritiro dei propri emendamenti. Pertanto, nonostante il proponente abbia la facoltà di ripresentare tali proposte di modifica in altra sede, ritiene che la sua scelta, che giudica inequivocabile e non suscettibile di revoche o di ripensamenti nell'ambito dell'esame in sede referente, sia in chiaro contrasto con l'atteggiamento di ferma contrarietà rispetto al provvedimento manifestato nel suo intervento iniziale.

Cesare DAMIANO (PD), nel giudicare anomalo che il rappresentante del Governo abbia in precedenza invitato il proponente ad un « ritiro temporaneo » degli emendamenti presentati, ritiene comunque che il deputato Cazzola, accedendo a tale invito, abbia ormai segnato un « confine procedurale » ben preciso, dal quale non è più possibile tornare indietro: nonostante, infatti, non gli sia preclusa la facoltà di ripresentare tali proposte emendative in altre sedi (eventualità che, in ogni caso, non si augura), ritiene che in questa fase si debba soltanto prendere atto della determinazione assunta e, pertanto, procedere speditamente lungo il percorso di esame del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Saltamartini 1.6.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che – essendo state ritirate tutte le proposte emendative presentate dal deputato Cazzola ed essendosi così concluso l'esame degli emendamenti – il testo unificato in

titolo, come risultante dall'emendamento approvato, sarà inviato alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 29 luglio 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.*

**La seduta comincia alle 15.**

**7-00146 Bellanova: Profili di doppio assoggettamento alla contribuzione previdenziale.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che è stata testé depositata una nuova versione della risoluzione in titolo, che risulta sottoscritta dai deputati Bellanova, Cazzola, Di Biagio e Vannucci (*vedi allegato 3*).

Teresa BELLANOVA (PD) ritiene opportuno che, prima di illustrare il contenuto della nuova versione della risoluzione in discussione, si possa acquisire l'orientamento del Governo in materia.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI fa presente che il Governo si riserva di esprimere una più compiuta valutazione degli impegni contenuti nell'atto di indirizzo in discussione, chiedendo di poterne rinviare la deliberazione ad altra seduta, da convocare preferibilmente dopo la prevista sospensione dei lavori per il periodo estivo. Sottolinea, al riguardo, che tale richiesta non deriva da un intento di carattere dilatorio, bensì dall'esigenza di

attendere, sull'argomento del doppio assoggettamento alla contribuzione previdenziale, gli indirizzi che emergeranno dalla prevista pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che risulta di imminente adozione. Fa presente, infatti, che il Governo non potrebbe – in questo momento – assumere alcun impegno di natura formale in assenza di un più preciso orientamento giurisprudenziale sull'argomento.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto che non vi sono obiezioni da parte dei gruppi in ordine alla richiesta formulata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**7-00175 Bellanova: Modalità di trasferimento all'INPS di personale scolastico.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che è stata testé depositata una nuova versione della risoluzione in titolo, che risulta sottoscritta dai deputati Bellanova, Cazzola, Di Biagio e Vannucci (*vedi allegato 4*).

Teresa BELLANOVA (PD), come avvenuto per la precedente risoluzione, prospetta l'opportunità di acquisire, preliminarmente, l'orientamento del Governo sull'atto di indirizzo presentato.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI, nel fare presente che il Governo riterrebbe opportuno svolgere ulteriori riflessioni in

ordine agli impegni contenuti nell'atto di indirizzo in discussione, chiede conseguentemente un rinvio della deliberazione di competenza della Commissione. Intende far notare che, anche in questo caso, la richiesta del Governo non è assolutamente basata sulla volontà di impedire la discussione dell'argomento oggetto della risoluzione in titolo, bensì sull'esigenza di decidere al meglio su una materia che presenta profili di particolare delicatezza. Ricorda, infatti, che di recente sono intervenute nuove disposizioni legislative in materia di disciplina del pubblico impiego, che potrebbero avere ripercussioni anche sull'argomento in questione, peraltro oggetto di una procedura di contenzioso tuttora in atto. A tal fine, prospetta l'opportunità di verificare con attenzione eventuali profili di coordinamento normativo sulla materia e di promuovere, al contempo, forme di raccordo e di confronto con le organizzazioni sindacali del settore, anche al fine di giungere alla possibile definizione della vicenda.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto che non vi sono obiezioni da parte dei gruppi in ordine alla richiesta formulata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 29 luglio 2009.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.25.



## ALLEGATO 1

**Disciplina delle attività subacquee e iperbariche (Testo unificato C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci).****EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI****ART. 2.**

*Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: capo II aggiungere le seguenti: , ivi compresi i lavori per attività di maricoltura e la pesca del corallo.*

**2. 1. Lo Presti.**

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) tutte le attività per fini di ricerca, o di attività scientifica o culturale, rientrano al capo III, salvo che tali attività comportino, a giudizio dell'autorità competente, la necessità di una complessa organizzazione dei lavori, ovvero l'utilizzazione di mezzi e di strumenti di supporto che richiedono abilitazioni specifiche oppure si svolgano a profondità superiori a -50 metri.*

**2. 2. Lo Presti.****ART. 4.**

*Alla rubrica, prima delle parole: Qualifiche professionali premettere le seguenti parole: Definizione della categoria,.*

*Conseguentemente, al comma 1, premettere il seguente comma:*

01. La categoria dei sommozzatori in servizio locale, istituita dal decreto del Ministro della marina mercantile 13 gen-

naio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 16 febbraio 1979, per l'esecuzione di lavori in acque portuali, è disciplinata dalla presente legge che ne estende il campo operativo a tutte le attività svolte in mare e in acque interne, marittime e non, ed è ridenominata « categoria dei sommozzatori ».

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole da: Agli effetti fino a: si intende per con le seguenti: Il sommozzatore è un e aggiungere in fine le seguenti parole: per compiere lavori consistenti nell'installare, controllare o riparare impianti; nel rimuovere, recuperare o demolire relitti o altri materiali; nell'assistere o recuperare persone e nell'evacuare equipaggi; nello svolgere qualsiasi altra attività riconducibile o affine alle mansioni indicate dal presente comma.*

**4. 1. Lo Presti.**

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**ART. 4-bis.**

*(Attività dei sommozzatori).*

1. I sommozzatori, avendo come base di partenza e logistica la terraferma ovvero una piattaforma o unità navali di appoggio o di supporto per lavori subacquei, se necessario con l'ausilio di operatori iperbarici professionali e di un'assistenza tecnica e sanitaria appropriata, nonché con l'uso di camere, impianti, ambienti e mezzi iperbarici, possono svolgere attività in bassa, alta e altissima

batimetria, impieganti aria od ossigeno puro o miscele sintetiche appropriate di gas respiratori, a pressione maggiore di quella atmosferica ovvero all'interno dei medesimi.

2. I sommozzatori esercitano la loro attività, oltre che nell'ambito del territorio di competenza del Compartimento Marittimo nel cui registro sono iscritti, anche al di fuori di esso.

3. Qualora le immersioni avvengano a una profondità superiore a -12 metri, è richiesta la presenza sull'unità di appoggio o, comunque, sul posto di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, dotata di personale qualificato al suo uso, per effettuare trattamenti terapeutici su indicazione medica. La camera iperbarica deve avere dimensioni tali da contenere almeno una branda e da consentire al personale sanitario di prestare le cure all'infortunato e non può essere utilizzata per altri usi; essa, inoltre, deve essere dotata di un presidio medico-chirurgico idoneo alla prestazione delle prime cure. Fanno eccezione i lavori effettuati in ambito portuale ed immediate vicinanze, qualora sul posto dove si effettua un'immersione subacquea non sia presente una camera iperbarica equipaggiata, si deve essere in grado di raggiungere, entro il tempo massimo di un'ora, un centro medico dotato di detta camera.

4. Qualora le immersioni avvengano ad una profondità superiore a -50 metri, è obbligatorio l'uso di impianti per alti fondali comprendenti campana e camera di decompressione.

5. L'unità di appoggio deve essere dotata, oltre che della quantità di miscela respiratoria necessaria per l'operazione subacquea, anche della quantità minima di miscela di riserva necessaria a garantire un intervento di emergenza.

6. In occasione di qualunque tipo d'immersione subacquea, deve essere tenuto a disposizione sul posto di lavoro un mezzo navale, aereo o terrestre, idoneo a trasportare, con la dovuta celerità, presso il più vicino centro medico allo scopo at-

trezzato, l'operatore subacqueo infortunato. Il mezzo navale può essere costituito dalla stessa unità di appoggio.

7. Il personale impegnato in attività subacquee, direttamente o in assistenza, deve sempre operare sotto la direzione di un supervisore o di un capocantiere in possesso di idonea qualifica e di comprovata esperienza nonché di lettera di incarico che lo definisce preposto alla sicurezza. Tale soggetto deve sovrintendere a tutta l'organizzazione delle attività di cantiere, alle attività preparatorie delle immersioni, alla constatazione che le attività siano svolte nel rispetto delle procedure relative alla sicurezza sul lavoro.

8. Il supervisore o il capocantiere preposto alle immersioni, ne segue personalmente l'andamento e ne dispone l'interruzione se lo ritiene opportuno; egli deve poter disporre, durante le immersioni, di un operatore subacqueo per ogni sommozzatore in immersione, in possesso di idonea abilitazione ed equipaggiato, al fine di intervenire in caso di emergenza.

9. Il comandante, il responsabile o un altro membro dell'equipaggio dell'unità navale di appoggio, se in possesso dei requisiti prescritti dal comma 8, può ricoprire l'incarico di supervisore o di capocantiere preposto alla sicurezza.

10. Le unità navali di appoggio, le attrezzature, gli strumenti e gli apparecchi utilizzati per le operazioni collaterali e per le immersioni devono essere conformi ai requisiti tecnici stabiliti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia e devono essere opportunamente collaudati e mantenuti in efficienza. Qualora non esistano disposizioni specifiche per determinate attrezzature, singole o collettive, queste devono essere provate e controllate prima del loro utilizzo e devono possedere una certificazione di collaudo della casa costruttrice o di conformità al prototipo collaudato.

11. Gli operatori in immersione devono essere sempre collegati, tramite efficaci sistemi di comunicazione, con gli operatori

in superficie; utilizzando caschi idonei a consentire contemporaneamente la respirazione e le comunicazioni.

12. Le unità di appoggio o di supporto alle attività dei sommozzatori devono mostrare le segnalazioni prescritte dalle norme vigenti in materia.

13. Le unità navali in transito nella zona in cui operano sommozzatori, devono essere distanti almeno 200 metri dall'unità che ha mostrato le segnalazioni di cui al precedente comma, ferma restando la facoltà dell'autorità competente di stabilire una distanza superiore.

#### 4. 01. Lo Presti.

##### ART. 5.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. I sommozzatori sono iscritti in un apposito registro istituito presso ciascun compartimento marittimo e tenuto dal capo del medesimo compartimento.

#### 5. 1. Lo Presti.

##### ART. 6.

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera b), sostituire il secondo periodo con il seguente:* Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; per i cittadini stranieri il titolo di qualificazione professionale per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 è valido solo se legalmente riconosciuto nello Stato che lo ha rilasciato;

2) *conseguentemente sostituire la lettera d) con la seguente:* diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o attestato di qualifica professionale di ope-

ratore tecnico subacqueo, con allegato brevetto di sommozzatore, con riferimento alla voce n. 621600 del Prontuario dei codici vigente, rilasciato da istituti statali o da centri di formazione professionale legalmente riconosciuti dallo Stato o accreditati dalle regioni, conseguito al termine dei corsi di formazione professionale conformi agli standard internazionali dell'Health and Safety Executive (HSE), dell'Association of Diving Contractors (ADC), dell'International Diving Schools Association (IDSA), dell'International Marine Contractors Association (IMCA) ed effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle relative leggi regionali di attuazione, ovvero aver prestato servizio, per almeno un anno, nella Marina militare nella qualità di sommozzatore o di incursore o nell'Arma dei carabinieri o nei corpi di pubblica sicurezza o nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella qualità di sommozzatore. Per i cittadini di altri Paesi membri dell'Unione europea è considerato abilitante all'iscrizione anche il possesso di un titolo riconosciuto idoneo dalla legislazione del Paese di origine per l'espletamento dell'attività sommozzatoria professionale. Nessun altro percorso formativo può abilitare all'iscrizione nel registro dei sommozzatori;

3) *conseguentemente, alla lettera f), dopo le parole: (di seguito SASN) aggiungere le seguenti:* , che si avvale a tale fine, della scheda sanitaria allegata al decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 16 febbraio 1979,;

4) *conseguentemente, sostituire la lettera g) con la seguente:*

g) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

#### 6. 1. Lo Presti.

## ART. 7.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1 sostituire le parole:* operatore subacqueo o iperbarico *con le seguenti:* sommozzatore ed è soggetta a controllo almeno annuale da parte del medico di porto;

2) *conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole:* o anche da medico subacqueo;

3) *conseguentemente, al comma 2, lettera b), sopprimere la parola:* annualmente;

4) *conseguentemente, al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b)* uno dal dirigente dell'ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera competente per territorio;

5) *conseguentemente, al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c)* uno dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) o in alternativa dall'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (IPSEMA).

**7. 1.** Lo Presti.

## ART. 8.

*Al comma 1, lettera i), dopo le parole:* nei confronti *aggiungere le seguenti:* dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) o in alternativa.

**8. 1.** Lo Presti.

## ART. 9.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire la rubrica con la seguente:* Libretto di ricognizione;

2) *conseguentemente, al comma 1 premettere il seguente:*

01. Il capo del compartimento marittimo, all'atto dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 6 rilascia al sommozzatore un libretto di ricognizione (LDR). Le modalità di tenuta del LDR e le indicazioni che esso deve contenere sono stabilite con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3) *conseguentemente al comma 1, sopprimere il primo periodo e, al comma 1, lettera c) sostituire la parola:* medica *con la parola:* fisica.

**9. 1.** Lo Presti.

## ART. 11.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente:* Il LDR deve essere esibito ai funzionari dell'ispettorato del lavoro o della sanità marittima o agli addetti a compiti di polizia terrestre e marittima che ne fanno richiesta.;

2) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* Il libretto individuale *con le seguenti:* Il LDR *e sostituire la parola vidimato con la parola:* rilasciato;

3) *al comma 2, sostituire la parola:* LP *con la seguente:* LDR;

4) *al comma 3, sostituire la parola:* LP *con la seguente:* LDR;

5) *al comma 4, dopo le parole:* cancellazione dal registro *inserire le seguenti:* dei sommozzatori;

6) *dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

5-bis. In caso di infortunio o di incidente, da qualunque causa determinato,

ovvero in caso di malattia che comporta un'interruzione dal lavoro per almeno quindici giorni, l'operatore deve presentare, e in caso di suo impedimento far presentare, entro tre giorni dall'evento, il LDR al compartimento marittimo sotto la cui giurisdizione viene svolto il lavoro:

a) per gli eventuali provvedimenti del caso qualora si tratti di infortunio o di incidente;

b) per l'annotazione dell'inizio di interruzione del lavoro dipendente da infortunio o da incidente ovvero da malattia.

5-ter. Il LDR è trattenuto dal compartimento marittimo competente ai sensi del comma 5 per il periodo di interruzione del lavoro ed è riconsegnato all'operatore interessato previa presentazione da parte del medesimo di un certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica a riprendere l'esercizio dell'attività lavorativa, rilasciato in conformità a quanto disposto dal comma 7. La ripresa dell'attività lavorativa deve risultare sullo stesso LDR, visitato allo scopo dal compartimento marittimo competente.

5-quater. Gli accertamenti medico-sanitari attestanti l'idoneità psico-fisica ai fini di cui al comma 6 devono essere effettuati presso centri di medicina iperbarica. L'inosservanza di quanto disposto al comma 5-ter del presente articolo comporta la cancellazione dal registro dei sommozzatori e l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

7) *conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: commi 4 e 5 con le seguenti: commi da 4 a 5-bis;*

8) *al comma 9, sopprimere le parole: OTS e OTT e sostituire le parole: dal presente capo con le seguenti: dalla presente legge.*

9) *al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: In caso di recidiva l'ammenda è da 8.000 a 25.000 euro per*

ciascun lavoratore irregolarmente impiegato.

#### 11. 1. Lo Presti.

#### ART. 14.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Tutti i lavori subacquei devono, prima del loro inizio, essere autorizzati dal compartimento marittimo competente per il territorio in cui devono essere svolti per l'assegnazione di un numero progressivo di pratica. La ditta appaltatrice o il responsabile dei lavori trasmette alla capitaneria di porto insieme con la domanda di autorizzazione anche l'elenco dei sommozzatori che saranno utilizzati per lo svolgimento del lavoro. La ditta appaltatrice o il responsabile dei lavori deve comunicare alla capitaneria di porto tutte le variazioni di personale durante lo svolgimento dei lavori.

2. La ditta appaltatrice o il responsabile dei lavori ha l'obbligo di informare, con adeguato anticipo, l'autorità marittima di ogni lavoro subacqueo o iperbarico da intraprendere chiedendo, se ritenuto necessario, l'emanazione di apposite ordinanze per la costituzione di un'area di rispetto attorno al luogo dei lavori. Nella nota informativa devono essere specificate le generalità e la reperibilità del medico esperto in problematica subacquea referente dell'impresa titolare dei lavori.

3. Chiunque effettua lavori subacquei e iperbarici senza le relative autorizzazioni o con l'inosservanza di quanto disposto dalla presente legge e dalle norme di igiene e di sicurezza emanate con il decreto di cui al comma 9 dell'articolo 8 è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 3.000 a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

4. Chiunque non esibisce all'autorità marittima competente l'autorizzazione rilasciata dalla capitaneria di porto competente ovvero, pur presentando tale autorizzazione, non si attiene a quanto in essa prescritto, decade dal diritto di effettuare il relativo lavoro ed è punito con l'ammenda da 3.000 a 5.000 euro, salvo che il fatto

costituisca più grave reato, ovvero che si verificano incidenti, infortuni o eventi patologici da operatività in stato iperbarico.

**14. 1.** Lo Presti.

ART. 16.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Numero progressivo nazionale).*

1. I compartimenti marittimi devono trasmettere una copia della documentazione presentata dal singolo sommozzatore in conformità a quanto disposto dalla presente legge al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'assegnazione del numero progressivo nazionale (NPS), convalidante la regolarità dell'iscrizione al registro dei sommozzatori di cui all'articolo 6 e che permette l'identificazione del lavoratore nell'ambito di un'apposita banca dati costituita e gestita dal medesimo Ministero. Alla banca dati possono accedere in via riservata i compartimenti marittimi e le capitanerie di porto.

**16. 1.** Lo Presti.

ART. 17.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, dopo le parole: su-bacqueo e iperbarico gestita inserire le seguenti: dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) o in alternativa;*

2) *conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: LP con le seguenti: LDR del sommozzatore;*

3) *conseguentemente, dopo il comma 3 inserire il seguente:*

3-bis. L'inosservanza di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 comporta l'applicazione di un'ammenda da 2.000 a 5.000 euro.

**17. 1.** Lo Presti.

ART. 18.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 18.

*(Disposizioni transitorie).*

1. Per gli operatori iscritti nel registro dei sommozzatori in servizio locale di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 16 febbraio 1979 ogni singola capitaneria di porto, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce una commissione formata da personale interno ed, eventualmente, da esperti esterni, che deve esaminare la regolarità delle iscrizioni, trasmettendo la relativa documentazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'assegnazione del NPN. In caso di iscrizione irregolare a giudizio della citata commissione, l'operatore decade dal diritto di richiedere l'iscrizione nel registro dei sommozzatori ai sensi del comma 2. A richiesta dell'interessato, è concessa una proroga di un massimo di dodici mesi per la regolarizzazione della sua posizione.

2. Gli operatori possono richiedere l'iscrizione nel registro dei sommozzatori di cui all'articolo 6 della presente legge, che li autorizza a esercitare l'attività negli ambiti di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge presentando un'apposita richiesta alla capitaneria di porto in cui risultano iscritti. Il passaggio è vincolato alla verifica della regolarità dell'iscrizione ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

3. Il personale già iscritto nel registro dei sommozzatori in servizio locale tenuto dalle capitanerie di porto può scegliere di conservare tale iscrizione che consente di operare entro i limiti delle acque portuali e nelle immediate adiacenze del porto per il quale è valida l'iscrizione, fermo restando il controllo sulla regolarità dell'iscrizione ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

4. I compartimenti marittimi sono autorizzati ad emanare norme regolamentari specifiche, in relazione all'ambito territoriale di rispettiva giurisdizione, fermo restando il rispetto di quanto disposto dalla presente legge.

**18. 1.** Lo Presti.

#### ART. 19.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole:* di tipo agonistico e quelle indirizzate alle persone disabili, così come previste dalle rispettive organizzazioni *con le seguenti:* organizzate da Federazioni sportive, Discipline sportive associate, enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI e da associazioni e società affiliate ai predetti enti.

**19. 1.** Madia, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

2-bis. I corsi di cui al comma 2, finalizzati al rilascio del brevetto subacqueo, possono essere impartiti dagli assessorati regionali alla formazione professionale aventi strutture tecniche e didattiche idonee allo scopo e da sedi formative accreditate dalle regioni secondo l'accordo Stato-Regioni del 20 marzo 2008.

**19. 2.** Madia, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

#### ART. 23.

*Sopprimere il comma 3.*

**\* 23. 1.** Madia, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sopprimere il comma 3.*

**\* 23. 2.** Cavallaro.

*Al comma 3, sostituire le parole:* entro un anno dalla data di presentazione *con le seguenti:* entro due anni dalla data di presentazione.

**23. 3.** Il Relatore.

#### ART. 24.

*Al comma 1, sostituire le parole:* che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio prevista dalla presente legge *con le seguenti:* in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

**24. 1.** Cavallaro.

#### ART. 25.

*Al comma 1, dopo la parola:* legislative *aggiungere le seguenti:* regolamentari e tecniche.

**25. 1.** Cavallaro.

#### ART. 26.

*Al comma 1, sostituire le parole:* entro sei mesi *con le seguenti:* entro un anno.

**26. 1.** Cavallaro.

## ALLEGATO 2

**Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili (Testo unificato C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomo, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisicchio).**

## EMENDAMENTI

## ART. 1

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* cinquantatreesimo anno di età, a seguito del versamento di almeno venticinque anni di contributi previdenziali, di cui almeno diciotto annualità *con le seguenti:* cinquantasettesimo anno di età, a seguito del versamento di almeno venti anni di contributi previdenziali, di cui almeno quindici annualità.

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, terzo periodo, sostituire la parola:* diciotto *con la seguente:* quindici.

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole:* cinquantatreesimo anno *con le seguenti:* cinquantasettesimo anno.

**1. 1. Cazzola.**

*Al comma 2, premettere le seguenti parole:* In alternativa a quanto previsto dal precedente comma, e *sopprimere la parola:* inoltre.

**1. 2. Cazzola.**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. I benefici di cui ai commi 1 e 2, tra loro non cumulabili, possono essere goduti da un solo familiare convivente per cia-

scuna persona disabile, come definita ai sensi del comma 1, presente all'interno del nucleo familiare.

**1. 3. Cazzola.**

*Al comma 4, sostituire le parole:* Il beneficio di cui ai comma 1 e 2 si applica alla lavoratrice o al lavoratore che presta assistenza al disabile, come definito al comma 1, purché abbia compiuto il cinquantatreesimo anno *con le seguenti:* I benefici di cui ai commi 1 e 2, tra loro non cumulabili, si applicano alla lavoratrice o al lavoratore che prestano assistenza al disabile, come definito al comma 1, purché abbiano compiuto il cinquantasettesimo anno.

**1. 4. Cazzola.**

*Al comma 6, sostituire le parole:* Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 può essere concesso *con le seguenti:* I benefici di cui ai commi 1 e 2, tra loro non cumulabili, possono essere concessi.

**1. 5. Cazzola.**

*Al comma 6, sostituire le parole:* se il genitore è assente o impossibilitato a prestare assistenza al familiare disabile per gravi motivi di salute, come risultante da apposita certificazione di morte o sanitaria rilasciata da una struttura pubblica



affidente al Servizio sanitario nazionale con le seguenti: se i genitori sono assenti o impossibilitati a prestare assistenza al familiare disabile per gravi motivi di salute, come attestato da apposita certificazione di morte o sanitaria rilasciata da una struttura pubblica affidente al Servizio sanitario nazionale, ovvero non convivano più con il familiare disabile, in quanto residenti in una località differente.

**1. 6.** Saltamartini.

**(Approvato)**

**ART. 3.**

*Al comma 1 e al comma 2, sostituire le parole: dei venticinque anni di contribuzione con le seguenti: dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti.*

**3. 1.** Cazzola.

*Sopprimere il comma 3.*

**3. 2.** Cazzola.

## ALLEGATO 3

**7-00146 Bellanova: Profili di doppio assoggettamento alla contribuzione previdenziale.****NUOVA VERSIONE DELLA RISOLUZIONE**

La XI Commissione,  
premessi che:

i casi di doppio assoggettamento alla contribuzione previdenziale, nonostante i ripetuti pronunciamenti della Corte di Cassazione, non appaiono rari e richiedono, forse, un pronunciamento chiaro e definitivo al riguardo, al fine di superare inutili e costosi contenziosi;

come noto, in virtù dell'articolo 1, comma 208, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti esercenti attività commerciali, qualora « esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente »;

la problematica in oggetto interessa, in particolare, i soci delle società a responsabilità limitata che svolgono presso una stessa azienda la duplice attività di amministratore e di lavoratore. Infatti, l'INPS, in taluni casi, interpreta la citata disposizione escludendo la doppia iscrizione solo se le due forme di assicurazione risultino incompatibili tra loro, ad esempio considerando compatibile l'iscrizione alla Gestione Commercianti e l'iscrizione alla Gestione Separata, ma tale orientamento appare non coerente con quanto statuito dalla Corte di Cassazione, laddove si è

ribadito che la funzione della norma è quella di risolvere la pluralità di attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria, ravvisando che rispetto alla Gestione Commercianti, anche la Gestione Separata costituisca « forma diversa di assicurazione obbligatoria »;

l'obbligo previdenziale presso l'INPS, relativo a detti soggetti, è stato finora regolato mediante l'iscrizione sia alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, per quanto concerne l'attività di lavoratore, sia attraverso l'iscrizione alla Gestione separata, ex articolo 2, comma 1, legge n. 335 del 1995, per ciò che concerne l'incarico di amministratore. Si ritiene, infatti, che la contemporanea iscrizione di un soggetto alle due citate gestioni non sia in contrasto con il comma 208 della legge n. 662 del 1996 recante « Misure di armonizzazione della finanza pubblica », in ragione di un doppio ordine di motivazioni. In primo luogo, la legge n. 335 del 1995 prevede che l'obbligo contributivo alla gestione separata discenda dal reddito realizzato e l'iscrizione alla predetta gestione non richieda il requisito della prevalenza dell'attività previsto per altre Gestioni di lavoratori autonomi laddove sono, appunto, imposti dalla legge i caratteri della prevalenza e dell'abitudine. Inoltre, in presenza di duplice attività, l'iscrizione alle due gestioni non concretizza una « doppia contribuzione » poiché i due diversi redditi sono sottoposti, ciascuno singolarmente, a contribuzione verso la gestione previdenziale competente;

attualmente la problematica è all'attenzione della Suprema Corte a Sezioni Unite che esaminerà la materia al fine di pervenire ad una definitiva e univoca conclusione;

il tema, inoltre, è stato oggetto dell'atto di sindacato ispettivo n. 5-00984 ed il Governo, in occasione della risposta, ha garantito massimo impegno di approfondimento delle competenti Direzioni del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nelle more delle decisioni della Corte di Cassazione a Sezioni Unite;

allo stesso modo per gli agenti, rappresentanti e intermediari del commercio sussiste l'obbligo per legge a versare importi contributivi, sia all'INPS che all'Enasarco e che l'1 per cento versato a quest'ultimo ente è di fatto a fondo perduto, perché nella generalità dei casi è difficile che gli iscritti possano maturare i requisiti utili per ottenere le prestazioni previste. Tale fatto è stato peraltro oggetto dell'atto di sindacato ispettivo n. 5-01338 tutt'ora in attesa di risposta,

impegna il Governo

ad addivenire con sollecitudine – anche attraverso una specifica azione di indirizzo nei confronti dell'INPS, volta a conseguire una sostanziale sospensione delle procedure di imposizione contributiva in contrasto con quanto statuito dalla Corte di Cassazione – ad un'applicazione della citata disposizione costante e coerente volta a scongiurare la doppia contribuzione anche per coloro che svolgano contestualmente attività commerciali e altre attività soggette all'iscrizione alla Gestione Separata o ad altri Enti Previdenziali, così prevenendo e scongiurando onerosi e inutili contenziosi, anche in relazione del fatto che non è sempre possibile agli iscritti conseguire poi i trattamenti erogati dai succitati Enti di Previdenza in conseguenza dei requisiti richiesti.

(7-00146) (*Nuova versione*) Bellanova, Cazzola, Di Biagio, Vannucci.

## ALLEGATO 4

**7-00175 Bellanova: Modalità di trasferimento all'INPS di personale scolastico.****NUOVA VERSIONE DELLA RISOLUZIONE**

La XI Commissione,  
premessi che:

nel quadro delle procedure di mobilità intercompartimentale, previste nell'intesa tra il Governo e le organizzazioni sindacali sottoscritta il 10 dicembre 1997, allo scopo di valorizzare la funzione dei docenti e del loro ruolo nella società, nonché in relazione alle linee di indirizzo delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, tendenti a ridurre le situazioni di esubero del personale della scuola, si è provveduto, con ordinanza ministeriale 6 maggio 1998, n. 217, a disciplinare le modalità di trasferimento del personale scolastico, in possesso di specifici requisiti, alle dipendenze dell'INPS, in funzione delle vacanze di posti disponibili, segnalate dall'Ente stesso;

ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della citata ordinanza ministeriale, il docente collocato nei ruoli dell'INPS, alla VII qualifica funzionale, aveva diritto a conservare « l'anzianità maturata e il trattamento economico in godimento, all'atto del trasferimento, se più favorevole oltre ai trattamenti accessori previsti per il personale dello stesso INPS »;

al momento del transito all'INPS dei 799 docenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), che hanno usufruito delle procedure di mobilità intercompartimentale, è stato loro attribuito un assegno *ad personam*, che garantiva il trattamento economico fondamentale fruito presso il comparto scuola, comprendente anche il valore economico dell'anzianità;

l'INPS sta ora provvedendo al riassorbimento di tale assegno, attraverso l'applicazione di considerevoli trattenute sugli stipendi del suddetto personale, in ragione di una supposta illegittimità della differenziazione di trattamento economico di cui esso avrebbe goduto; tale riassorbimento ha interessato anche la quota parte imputabile all'anzianità di servizio (RIA);

il personale interessato ha instaurato un contenzioso contro l'istituto richiedendo, tra l'altro, l'estrapolazione della RIA dal riassorbimento dell'assegno e la non riassorbibilità della stessa;

l'INPS ha formalmente risposto che l'istituto della RIA è effettivamente « previsto dalla contrattazione del comparto scuola, ma di fatto non è mai stato evidenziato come importo distinto dallo stipendio tabellare; per tale motivo, all'atto del passaggio, non è stato indicato all'INPS, dai relativi Provveditorati agli studi, l'importo del RIA del personale interessato. Pertanto, l'assegno *ad personam* corrisposto agli interessati era comprensivo anche del valore economico dell'anzianità maturata ed il riassorbimento del suddetto assegno ha inevitabilmente interessato anche la quota parte imputabile all'anzianità di servizio »;

tale interpretazione è stata confermata dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, cui la « Funzione pubblica » aveva rimesso il parere, il quale, con nota prot. n. 0151368 del 24 dicembre 2008, ha espresso parere negativo in ordine alla possibilità di individuare, e

quindi riconoscere agli interessati, il valore economico della RIA senza possibilità di riassorbimento;

la mancata effettuazione, imputabile al MIUR, della distinzione tra importo della RIA e dello stipendio tabellare, sta comportando gravi conseguenze ai danni dei 799 docenti che hanno usufruito delle procedure di mobilità intercompartimentale previste dall'ordinanza ministeriale 6 maggio 1998, n. 217, i quali oltre al riassorbimento dell'assegno *ad personam*, che prevede la restituzione di somme considerevoli oscillanti tra i 20.000 e i 30.000 euro, sono costretti a subire il riassorbimento della RIA e l'azzeramento dell'anzianità maturata nel corso degli anni di lavoro presso il Ministero della pubblica istruzione;

allo stesso modo un caso analogo di contenzioso dovuto alla mancata corretta applicazione della determinazione della RIA, che rischia di ripercuotersi negativamente sull'Erario, è rappresentato da quello degli ispettori dell'allora Ministero della pubblica istruzione, già divisi in ispettori tecnici periferici e ispettori tecnici centrali, che vennero inquadrati nel ruolo unico nazionale degli ispettori tecnici, e ottennero la qualifica di dirigenti superiori, con l'articolo 5 del decreto-legge n. 357 del 1989, convertito dalla legge n. 417 del 1989 (la denominazione venne sostituita da quella di dirigenti tecnici con decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 2000);

con l'inquadramento nella qualifica dirigenziale veniva attribuito il 50 per cento dell'importo delle classi di stipendio maturate per il servizio effettivamente svolto nella qualifica di provenienza (articolo 4 del decreto-legge 681 del 1982, come modificato dalla successiva legge di conversione n. 869 del 1982, recante «Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato»);

il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto Ministeri, relativo al

quadriennio 1994-1997, sottoscritto il 9 gennaio 1997, istituiva la Ria (retribuzione individuale di anzianità), decorrente dal 1° gennaio 1997, costituita dal valore degli aumenti biennali e dei loro ratei maturati al 31 dicembre 1996, come voce strutturale della retribuzione nella qualifica unica dirigenziale (articolo 41);

la Ria risentiva della valutazione del 50 per cento dello sviluppo economico nella qualifica precedente;

sussisteva un'oggettiva disparità tra coloro che erano stati immessi nel ruolo unico nazionale dai precedenti ruoli degli ispettori (in genere con servizio limitato a qualche anno dell'intera carriera professionale) e coloro che vi accedevano direttamente con i nuovi concorsi (direttori didattici e presidi, con servizio in genere maggiore, o docenti, per lo più con servizio ancora più prolungato). Infatti la diversa durata della permanenza nella «qualifica di provenienza» si traduceva in un differenziale retributivo, utile per il nuovo inquadramento, che penalizzava chi aveva una carriera migliore;

a tale disparità intendeva rimediare la legge n. 124 del 1999 che, al comma 12 dell'articolo 11, stabiliva che la Ria dovesse essere rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 1998, col procedimento di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988 (cioè col riconoscimento dell'intera anzianità giuridica ed economica);

tale beneficio era limitato ai soli ispettori già in servizio al momento dell'istituzione del ruolo unico, a quelli nominati successivamente continuava ad applicarsi il 50 per cento dell'incremento retributivo nella qualifica precedente;

il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area I, per il quadriennio 1998-2001, sottoscritto il 5 aprile 2001, rendeva utile, per la Ria, il 100 per cento dell'incremento retributivo raggiunto (articolo 40, comma 4: «All'atto dell'attribuzione della qualifica dirigenziale (...) è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento»);

alle richieste degli ispettori vincitori di concorso nominati dopo l'istituzione del ruolo unico (decreto-legge n. 357 del 1989) e prima della decorrenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001, di applicazione del beneficio, il MIUR rispondeva negativamente, ritenendo che questo dovesse valere solo per i nominati, a partire dalla stessa decorrenza;

questi ispettori (ora « dirigenti tecnici ») avrebbero mantenuto così una Ria dimezzata rispetto sia ai colleghi già in servizio nel 1989, sia a quelli nominati (senza aver vinto il concorso, ma in quanto « idonei », in base all'articolo 10 della legge n. 124 del 1999; o senza avervi neppure partecipato, secondo lo *spoils system* introdotto dalla legge n. 145 del 2002) dopo il 1° gennaio 1998. Ciò con palese violazione dell'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (« Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi »), e ignorando che la dichiarata provvisorietà della parte di retribuzione già determinata in base al decreto-legge n. 681 del 1982 veniva superata dell'articolo 40, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001;

anche tale situazione, così come quella sopra esposta relativa al personale della scuola, trasferito alle dipendenze dell'INPS con ordinanza ministeriale 6 maggio 1998, n. 217, ha generato l'instaurarsi di numerose cause civili promosse dagli interessati presso i Giudici del lavoro in tutte le sedi regionali di servizio, a partire dal 2002 e tuttora in corso nei vari gradi di giudizio;

le sentenze finora pronunciate non sono univoche, ma in prevalenza favorevoli ai ricorrenti (Giudici del lavoro di

Roma, Napoli, Bologna, Firenze; Corti di appello di Torino e Cagliari; contrarie quelle delle Corti di appello di Milano e Trieste);

diversi sono anche i criteri di determinazione della Ria affermati dai giudici, che seguono o la legge n. 124 del 1999 o il contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001;

le disparità di trattamento retributivo non sono dunque ancora superate e gli interessati subiscono i danni dell'inevitabile protrarsi delle vicende giudiziarie (qualcuno, nel frattempo, è deceduto; altri, demoralizzati, hanno abbandonato la contesa);

il MIUR, che in tali giudizi appare la parte sempre più soccombente, ha il carico aggiuntivo delle rilevanti spese processuali e dell'aumento degli interessi sulle somme dovute;

impegna il Governo

a provvedere all'instaurazione di un tavolo di confronto tra il Governo e le parti interessate al fine di ricercare soluzioni, anche attraverso interventi di carattere normativo, che consentano, da un lato, una corretta individuazione e rideterminazione della retribuzione individuale di anzianità (RIA), con il procedimento e la decorrenza di cui all'articolo 11, comma 12, della stessa legge n. 124 del 1999 e, dall'altro, la sua conseguente distinzione dallo stipendio tabellare al fine di evitare il sorgere di contenziosi legali, con conseguente e possibile danno per l'Erario, tra il personale interessato attualmente in servizio presso il MIUR e inquadrato nel ruolo unico nazionale degli ispettori tecnici o trasferito alle dipendenze dell'INPS con ordinanza ministeriale 6 maggio 1998, n. 217.

(7-00175) (Nuova versione) Bellanova, Cazzola, Di Biagio, Vannucci.